

# *Comune di Colceresa*

*Provincia di Vicenza*

*REGOLAMENTO COMUNALE*

*PER LA CELEBRAZIONE*

*DEI MATRIMONI CIVILI*

*E LA COSTITUZIONE*

*DELLE UNIONI CIVILI*

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 13/11/2019*

## INDICE GENERALE

**Art. 1 - Oggetto e finalità**

**Art. 2 - Funzioni**

**Art. 3 – Matrimoni/unione civile su delega**

**Art. 4 - Richiesta della celebrazione da parte di cittadini stranieri non residenti in Italia**

**Art. 5 - Luogo della celebrazione**

**Art. 6 - Disposizioni sulla celebrazione**

**Art. 7 - Modalità di pagamento delle tariffe**

**Art. 8 - Organizzazione del servizio e allestimento della sala**

**Art. 9 - Prescrizioni per l'utilizzo**

**Art. 10 - Disposizioni finali**

## **Art.1**

### **Oggetto e finalità**

1. Il presente regolamento detta le modalità di celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili nel territorio del comune di Colceresa, nel rispetto della normativa vigente ed in conformità di quanto previsto dagli artt. 106 e seguenti del codice civile e dalla legge 20 maggio 2016, n. 76.
2. La celebrazione del matrimonio e la costituzione delle unioni civili sono attività istituzionali garantite quando vengono svolte all'interno dell'orario di servizio dell'ufficio di stato civile, soggette unicamente al pagamento del rimborso previsto dal successivo art. 6, comma 3.

## **Art. 2**

### **Funzioni**

1. La celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili vengono effettuate dal Sindaco nelle funzioni di Ufficiale dello Stato Civile o da persone dallo stesso delegate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 del DPR 3 novembre 2000, n. 396, Regolamento dell'ordinamento dello stato civile.
2. Possono altresì celebrare i matrimoni e costituire unioni civili anche uno o più Consiglieri o Assessori comunali o cittadini italiani che abbiano i requisiti per la elezione a Consigliere comunale.
3. Qualora i richiedenti intendano far celebrare il loro matrimonio o l'unione civile a cittadino/a italiano/a, gli stessi dovranno presentare domanda, indirizzata al Sindaco, almeno 40 giorni prima della data del matrimonio.
4. L'Ufficiale di Stato Civile, nel celebrare il matrimonio o l'unione civile, deve indossare la fascia tricolore come previsto dall'art.70 del D.P.R. 03/11/2000, n.396. E' fatto divieto all'Ufficiale di Stato Civile di ostentare, sotto qualsiasi forma, simboli politici e/o religiosi, mantenendo un contegno adeguato al ruolo.
5. Il matrimonio civile e l'unione civile vengono celebrati in luogo aperto al pubblico, alla presenza di due testimoni maggiorenni, muniti di idoneo documento di identità in corso di validità.

## **Art. 3**

### **Matrimonio/unione civile su delega**

1. Nel caso il matrimonio o la costituzione dell'unione civile avvenga su delega di altro comune, gli interessati dovranno inoltrare preventiva richiesta di disponibilità alla celebrazione, indicando la data e l'ora prescelta, all'Ufficio di Stato Civile con anticipo di almeno 40 giorni. Il matrimonio o l'unione civile potrà essere celebrato nel rispetto dei vincoli stabiliti dal presente regolamento. Per il matrimonio/unione civile celebrato su delega di altro comune le parti dovranno produrre con anticipo di almeno 20 giorni dalla data di celebrazione, all'Ufficio di Stato Civile, la seguente documentazione:
  - a) Delega del Comune di residenza;
  - b) Fotocopia dei propri documenti d'identità;

- c) Fotocopia dei documenti d'identità dei due testimoni;
- d) Indicazione del regime patrimoniale su apposito modello predisposto dall'ufficio.

#### **Art. 4**

#### **Richiesta della celebrazione da parte di cittadini stranieri non residenti in Italia**

1. La richiesta di celebrazione del matrimonio/unione civile da parte di cittadini stranieri non residenti in Italia va presentata al competente Ufficio di Stato Civile almeno 30 giorni prima della data desiderata, corredata di copie dei documenti d'identità dei richiedenti e della documentazione attestante lo stato libero e l'assenza di impedimenti al matrimonio/unione civile ai sensi degli artt. 85, 87 e 88 del Codice Civile italiano. La data dell'evento sarà fissata a seguito di positivo esame della suddetta documentazione e in conformità alle norme del presente regolamento. Le parti dovranno produrre personalmente all'Ufficio Pubblicazioni di Matrimonio gli originali dei documenti già inviati almeno 1 giorno lavorativo prima della data del matrimonio/unione civile: contestualmente si procederà alla redazione del relativo verbale di assenza impedimenti alla celebrazione. Entro lo stesso termine le parti dovranno produrre:
  - a) Fotocopia dei documenti d'identità dei due testimoni e, se necessario, dell'interprete;
  - b) Indicazione del regime patrimoniale scelto su apposito modello predisposto dall'ufficio.
2. Matrimonio/unione civile con l'ausilio di un interprete - Nel caso l'Ufficiale dello Stato Civile, all'atto della richiesta di pubblicazioni di matrimonio/unione civile o al momento della produzione dei documenti, rilevi che le parti non comprendono la lingua italiana, questi dovranno avvalersi di un interprete così come previsto dall'art. 13 e 66 del D.P.R. 396/2000, al reperimento del quale dovranno provvedere a propria cura e spese le parti stesse. L'assistenza al rito da parte dell'interprete sarà richiesta anche al momento della celebrazione del matrimonio/unione civile; qualora l'interprete fosse persona diversa da quella presentatasi al momento delle pubblicazioni, le parti dovranno comunicare i dati anagrafici del nuovo interprete contestualmente ai dati dei testimoni.

#### **Art. 5**

#### **Luogo della celebrazione**

1. I matrimoni civili e le unioni civili vengono celebrati pubblicamente nella casa comunale:
  - nella Sala Consigliare presso Palazzo Scaroni;
  - nella Sala Conferenze presso la sede della biblioteca di Molvena;
  - nell'Ufficio del Sindaco presso la sede municipale;
2. La celebrazione fuori dalla casa comunale e dai luoghi autorizzati può avvenire solo nei casi previsti dall'art. 110 del codice civile e cioè se uno degli sposi, per infermità o per altro impedimento giustificato all'ufficio dello stato civile, è nell'impossibilità di recarsi alla casa comunale
3. La Giunta Comunale può approvare tariffe differenziate nel caso in cui entrambi i richiedenti non siano residenti nel Comune di Colceresa.

**Art. 6**  
**Disposizioni sulla celebrazione**

1. L' ufficio comunale competente fissa di regola la data dei matrimoni civili/unioni civili con un anticipo non superiore ai 6 mesi rispetto alla data desiderata dalle parti e compatibilmente con la disponibilità dei locali a tale funzione deputati nonché alla disponibilità del Sindaco o suo delegato. L' ufficio confermerà l'evento previo controllo dei documenti e della regolarità delle pubblicazioni, come previsto dall'art. 50 del D.P.R.396 del 03/11/2000 e dall'art. 1 del D.P.C.M. 23/07/2016, n. 144. Qualora queste non avvenissero nei termini e nei modi stabiliti dalla legge, non si potrà procedere alla prenotazione del matrimonio/unione civile.
2. Nel caso in cui le parti non si presentino nel giorno e ora convenuti per la celebrazione del rito del matrimonio/unione civile senza preventivo avviso o giustificato motivo, è prevista a loro carico una penale di Euro 250,00 a titolo di rimborso spese di organizzazione.
3. Ogni celebrazione è soggetta al pagamento di un importo per diritti di istruttoria e rimborso costi di esercizio da approvare con deliberazione di Giunta Comunale.

I matrimoni/unioni civili non vengono celebrati nei seguenti giorni:

- 1 e 6 gennaio
  - il sabato precedente la Pasqua, il giorno di Pasqua, il lunedì seguente
  - 25 aprile
  - 1 maggio
  - 2 giugno
  - 15 agosto
  - 8 settembre, festività del Santo patrono
  - 1 novembre
  - 8, 24, 25, 26 e 31 dicembre.
4. Gli orari di celebrazione sono i seguenti dal lunedì al sabato:
    - Mattino dalle ore 10.30 alle ore 12.30
    - Pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00

**Art. 7**  
**Modalità di pagamento delle tariffe**

1. I richiedenti dovranno effettuare il pagamento della tariffa entro il 20° giorno antecedente la data fissata per il matrimonio/unione civile o far pervenire all'Ufficio Matrimoni, almeno 24 ore prima della celebrazione, anche a mezzo fax o mediante posta elettronica, copia della ricevuta di pagamento.
2. Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alle parti richiedenti.

3. Nel caso siano richiesti servizi aggiuntivi i relativi costi saranno addebitati agli sposi.

#### **Art. 8**

#### **Organizzazione del servizio e allestimento della sala**

1. L'Ufficio Comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni/unioni civili è l'Ufficio di Stato Civile.
2. La richiesta relativa alla celebrazione e all'uso delle sale a ciò adibite al di fuori dell'orario di servizio deve essere inoltrata, compilando l'apposito modulo, all'Ufficio competente almeno 20 giorni lavorativi precedenti la data di celebrazione.
3. L'Ufficio di Stato Civile darà, in coordinamento con gli altri Uffici comunali, le disposizioni necessarie a garantire che i servizi richiesti siano regolarmente prestati.
4. I richiedenti possono, a propria cura e spese, richiedere di arricchire la sala con ulteriori arredi ed addobbi che al termine della celebrazione dovranno essere tempestivamente e integralmente rimossi, con onere a carico dei richiedenti. La sala dovrà quindi essere restituita nelle medesime condizioni in cui è stata concessa per la celebrazione. Il Comune di Colceresa si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi ed addobbi temporanei disposti dai richiedenti.

#### **Art. 9**

#### **Prescrizioni per l'utilizzo**

1. E' vietato, prima, durante o dopo il rito, il lancio e/o lo spargimento di riso, pasta, confetti, petali, coriandoli o altro materiale che imbratti i luoghi aperti al pubblico o che crei pericolo per terzi. Detta condotta è vietata anche negli spazi attigui.
2. Qualora venga trasgredita tale disposizione, salva identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto richiedente il costo delle spese di pulizia aggiuntive.
3. Nel caso si verificano danneggiamenti alle strutture concesse per la celebrazione del matrimonio/unione civile, l'ammontare degli stessi, salva identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto richiedente.

#### **Art. 10**

#### **Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda a quanto disposto dalla vigente normativa in materia e più precisamente:

- Codice Civile
- D.P.R. 3 novembre 2000, n.396
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii.